



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1183

Prot. n. 05/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, articolo 31, comma 2. Nuova disciplina del controllo del cinghiale e abrogazione delle precedenti deliberazioni del Comitato faunistico provinciale concernenti il medesimo oggetto.

Il giorno **01 Agosto 2019** ad ore **16:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica.

L'articolo 31 della legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991 n. 24 disciplina il controllo della fauna selvatica. Il comma 2, in particolare, prevede la possibilità di abbattere o catturare fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata, per motivazioni di salvaguardia dell'ecosistema, tra cui rientra la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali.

In provincia di Trento il controllo è esercitato sul cinghiale: si tratta di una specie cacciabile per la quale le Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia prevedono annualmente la sospensione della cacciabilità. Tale sospensione è confermata anche dalle Prescrizioni tecniche per la stagione venatoria 2019/2020. Si ribadisce in tal modo la volontà di non consentire l'ordinario esercizio venatorio su questa specie, bensì di contenere il numero e la distribuzione della stessa, controllandone nel miglior modo possibile lo sviluppo, soprattutto nelle aree agricole e negli ambiti faunistici di pregio.

La Provincia Autonoma di Trento, infatti, considera il cinghiale una specie problematica, rispetto alla quale vanno decisamente scoraggiate azioni di immissione abusiva e sono da evitare sia l'espansione della specie sia l'immigrazione spontanea dai territori confinanti.

È, pertanto, necessario sottoporre la specie al controllo, normato dall'articolo 31, comma 2 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, e provvedere a disciplinare tale attività.

Si evidenzia, inoltre, che la competenza ad adottare la disciplina del controllo, a seguito del decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg. che ha soppresso il Comitato faunistico provinciale, spetta oggi alla Giunta provinciale, che delibera una volta acquisiti i pareri dell'Osservatorio faunistico provinciale e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il provvedimento che si propone ricalca, in linea di massima, la disciplina adottata dal Comitato faunistico provinciale, alla quale apporta alcune variazioni, frutto dei lavori di un tavolo tecnico di confronto tra il Dipartimento Agricoltura, foreste e difesa del suolo, il Servizio Foreste e fauna, l'Associazione cacciatori trentini, in qualità di ente gestore della caccia, e le principali associazioni di categoria del mondo agricolo.

Tali modifiche hanno lo scopo di semplificare alcune procedure amministrative e di potenziare l'intervento dei controllori, per rendere più incisiva ed efficiente l'azione di controllo. Tra le principali novità che si propongono vi sono la riduzione dei tempi di comunicazione all'amministrazione per l'attivazione delle attività di controllo, l'aumento delle giornate nelle quali intraprendere azioni immediate in casi urgenti e indifferibili, la possibilità per il controllore, che dedichi l'intera giornata venatoria esclusivamente al controllo del cinghiale con modalità ordinaria da appostamento fisso, di esercitare l'attività fino a due ore dopo il tramonto, anziché una, e l'allargamento dell'area di controllo.

L'Osservatorio faunistico, nella seduta dell'11 giugno, ha espresso parere positivo alle proposte di modifica, come risulta dal verbale steso in quell'occasione.

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nella nota protocollata il 23 luglio 2019 con il n. 461311, si è espresso dicendosi in linea generale favorevole a tutte le proposte di carattere amministrativo e organizzativo tese a migliorare l'efficienza del controllo.

In merito alla proposta di passaggio di un'ampia superficie da area a densità zero ad area di controllo, in base alla zonizzazione prevista dalla vigente disciplina, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha, invece, espresso delle perplessità. Pertanto, rispetto alla proposta iniziale, in considerazione delle riserve manifestate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, si ritiene di limitare tale modifica a parte della riserva di caccia di Arco,

riproponendosi di approfondire, anche insieme all'Istituto stesso, le ragioni e gli effetti del passaggio di altre zone da area a densità zero ad area di controllo.

Per quanto riguarda il passaggio di parte della riserva di Arco da zona a densità zero a zona di controllo, sussistono diverse motivazioni che inducono a superare ragionevolmente il parere negativo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

In particolare l'amministrazione comunale lamenta da tempo danni da parte del suide. Ripetutamente ha chiesto che l'amministrazione provinciale renda possibile l'intervento dell'ente gestore, attraverso l'inserimento del proprio territorio in area di controllo, l'ultima volta con nota protocollata dal Servizio Foreste e fauna il 10 gennaio con il n. 15087, per scongiurare ulteriori incrementi della specie e le relative indesiderate conseguenze. Anche l'Associazione cacciatori trentini si è fatta portavoce di tale istanza, con nota protocollata dal Servizio Foreste e fauna il 10 aprile 2019 con il n. 233059.

Per contro la Stazione forestale nella cui giurisdizione ricade il comune di Arco, a fronte di un territorio molto esteso, circa ventimila ettari, è dotata di risorse umane ridotte. Alla già notevole mole di lavoro, connessa alla vastità del territorio, si sommano oggi le molteplici attività conseguenti alla gestione dei danni provocati dalla tempesta Vaia. Il personale del Corpo forestale territorialmente competente, pertanto, non è nelle condizioni di far fronte in modo adeguato all'avanzata del cinghiale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme sulla protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia e successive modificazioni), articolo 31, comma 2;
- Visto il decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg. (Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali), che ha soppresso il Comitato faunistico provinciale e attribuito alla Giunta provinciale la competenza ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 31, comma 2 della legge provinciale sulla caccia;
- Evidenziato che la Provincia autonoma di Trento considera il cinghiale una specie problematica, rispetto alla quale vanno decisamente scoraggiate azioni di immissione abusiva e sono da evitare sia l'espansione della specie sia l'immigrazione spontanea dai territori confinanti con la provincia;
- Confermata la volontà di non consentire l'ordinario esercizio venatorio su questa specie, bensì di contenere il numero e la distribuzione della stessa, controllandone nel miglior modo possibile lo sviluppo, soprattutto nelle aree agricole e negli ambiti faunistici di pregio;
- Vista la deliberazione del Comitato faunistico provinciale 21 novembre 2011, n. 603 da ultimo modificata con deliberazione 16 aprile 2018, n. 708;
- Vista la richiesta di parere del 20 giugno 2019, n. 394422 inviata dal Servizio Foreste e fauna all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- Visto il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del 22 luglio 2019, n. 45422 pervenuto al Servizio Foreste e fauna il 23 luglio 2019 e protocollato con il n. 461311;

- Visto il verbale dell'Osservatorio faunistico riunitosi l'11 giugno 2019;
- Visti gli atti citati in premessa;
- A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegato A, che disciplina il controllo del cinghiale;
- di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegato cartografico B, che individua la zonizzazione provinciale d'insieme ai sensi dell'articolo 3 della disciplina stessa;
- di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegato cartografico C, che individua la parte della riserva di Arco inserita nell'area di controllo ai sensi dell'articolo 3 della disciplina stessa;
- di abrogare ogni precedente deliberazione del Comitato faunistico provinciale concernente la disciplina del controllo del cinghiale.

Adunanza chiusa ad ore 18:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - disciplina del controllo del cinghiale

002 Allegato B

003 Allegato C

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI TRENTO

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

Finalità

La presente disciplina regola l'attività di controllo del cinghiale e dei suoi ibridi nella provincia di Trento, con le finalità di:

1. contenere l'impatto delle popolazioni di cinghiale, dove queste sono presenti in maniera consolidata, al di sotto di una soglia compatibile con il normale svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre componenti dell'ecosistema;
2. evitare l'insediamento del cinghiale e dei suoi ibridi nel restante territorio provinciale;
3. perseguire l'eradicazione delle forme ibride di cinghiale in tutto il territorio provinciale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica all'intero territorio provinciale.

Articolo 3

Zonizzazione territoriale

Il territorio provinciale è suddiviso in due zone.

Nell'area A è perseguita la finalità di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 di questa disciplina. Tale area è di seguito chiamata Area di controllo.

Nell'area B è perseguita la finalità di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 1 di questa disciplina. Tale area è di seguito chiamata Area a densità zero.

Qualora si verifichino situazioni nuove e al momento non prevedibili, al fine di assicurare una maggior efficacia nell'azione di controllo, è demandata al Servizio Foreste e fauna la facoltà di apportare modifiche alla zonizzazione che coinvolgano ambiti contigui all'attuale area di controllo.

Articolo 4

Prelievo

La caccia alla specie cinghiale in provincia di Trento è sospesa.

I prelievi sono effettuati per finalità di controllo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

Articolo 5

Vincolo di applicabilità

L'applicabilità della presente disciplina è subordinata alla stipula del protocollo d'intesa con l'Ente Gestore della caccia, di seguito denominato Ente gestore, di cui tratta l'articolo 18, e al pieno adempimento di quanto in esso previsto.

TITOLO II

Monitoraggio

Articolo 6

Finalità

La Provincia autonoma di Trento indirizza ed esercita l'attività di controllo sulla base del monitoraggio rivolto a quantificare e qualificare lo stato delle popolazioni di cinghiale e anche l'impatto dallo stesso esercitato sulle attività agricole e sul patrimonio ambientale.

Articolo 7

Dati raccolti

Viene garantita la raccolta e l'analisi delle informazioni relative a:

- sforzo ed esito del prelievo per il controllo;
- rinvenimento di carcasse;
- dati relativi al singolo capo abbattuto o rinvenuto morto (sesso/età/dati biometrici/stato sanitario, annotati su una scheda biometrica concordata fra Servizio Foreste e fauna ed Ente gestore);
- segnalazioni di danno e interventi di risarcimento/ripristino;
- iniziative di prevenzione.

In relazione alla consistenza dei nuclei di animali, alle condizioni ambientali e agli aspetti organizzativi, sono attivate altre metodiche di monitoraggio. In particolare si richiama:

- il rilievo di indici di presenza raccolti in modo occasionale;
- l'utilizzo di trappole fotografiche posizionate in punti di foraggiamento.

TITOLO III

Rendiconto e programmazione attività

Articolo 8

Rapporto di attività e relazione programmatica

Con riferimento all'area di controllo, l'Ente gestore predispone annualmente e consegna al Servizio Foreste e fauna, entro il 28 febbraio:

- un rapporto di attività che raccoglie le azioni gestionali, dallo stesso attivate nell'anno solare precedente, e fra queste:
 1. quantificazione, qualificazione e localizzazione dei danni;
 2. quantificazione, qualificazione e localizzazione di indennizzi e interventi di ripristino;
 3. descrizione, efficienza ed efficacia dello sforzo di controllo attivato;
 4. numero, sesso ed età dei capi abbattuti;
 5. periodi e localizzazione degli abbattimenti effettuati;
 6. interventi ed esiti dei monitoraggi;
 7. descrizione delle dinamiche dei nuclei e loro distribuzione territoriale;
- una relazione programmatica nella quale sono presentati gli interventi gestionali previsti per l'anno solare entrante e fra questi:
 1. individuazione delle situazioni di particolare criticità;
 2. previsione di massima su interventi e azioni che si intendono attivare;
 3. entità minima di capi che s'impegna a prelevare, distinta per raggruppamenti di Riserve di Caccia che ospitano i principali nuclei di popolazione.

Il Servizio Foreste e fauna provvede a fornire annualmente al Servizio Agricoltura copia dei Rapporti annuali di attività e ad acquisire eventuali valutazioni funzionali a orientare l'azione di controllo in relazione alle problematiche inerenti i danni accertati.

TITOLO IV

Controllo del cinghiale

Articolo 9

Soggetto responsabile

A) Zona di controllo

Nella zona di controllo l'intervento è demandato all'Ente gestore che svolge un'azione coerente con le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati dal presente provvedimento.

L'Ente gestore si avvale dei cacciatori in possesso di specifica abilitazione, di seguito definiti controllori, e di tutti i cacciatori in possesso del permesso di caccia, secondo le modalità definite dall'articolo 15.

Nella zona di controllo il Corpo Forestale Trentino, di seguito denominato CFT, interviene a supporto dell'attività dell'Ente gestore:

- al verificarsi di situazioni di rischio per l'incolumità e la sicurezza pubbliche o di emergenza;
- qualora si riscontrino danni consistenti e/o estesi accompagnati o meno dalle denunce dei privati cittadini;
- per perseguire l'obiettivo di eradicazione delle forme ibride di cinghiale, di cui al punto 3 dell'articolo 1.

B) Zona a densità zero

Nelle zone a densità zero il controllo è demandato all'Amministrazione provinciale ed è effettuato dal personale del CFT, e dai guardiacaccia. In queste zone collaborano al controllo anche i cacciatori in possesso del permesso di caccia, in concomitanza con la caccia agli ungulati.

Articolo 10

Abilitazione al controllo

L'abilitazione si consegue attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dal Servizio Foreste e fauna, che si avvale dell'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino ed eventualmente di altri enti di formazione accreditati. L'accesso al corso è subordinato ai seguenti tre requisiti:

- a) essere in possesso del permesso annuale di diritto o di aggregato in una Riserva di caccia rientrante nella zona di controllo;
- b) aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo minimo di tre anni, anche non consecutivi;
- c) non essere incorso, negli ultimi cinque anni di esercizio dell'attività venatoria in provincia di Trento, nelle trasgressioni previste dai seguenti articoli di legge:
 - legge 11 febbraio 1992 n. 157, articolo 30, comma 1;
 - legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);
 - legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti

definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg., lettere a), c) e d).

Sono riconosciute equipollenti le abilitazioni che permettono l'esercizio del controllo o dell'attività venatoria, conseguite presso altre regioni o province, opportunamente documentate, a condizione che venga sostenuto un corso integrativo inerente la normativa provinciale.

Articolo 11

Individuazione controllori

È definito controllore per l'anno in corso il cacciatore per il quale sia stato precedentemente emesso il permesso annuale di caccia, di diritto o aggregato, in una riserva il cui territorio sia ricompreso anche parzialmente nell'Area A di cui all'articolo 3 e in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 10.

L'Ente gestore:

- provvede a definire e adottare un regolamento per responsabilizzare i controllori sul raggiungimento delle finalità individuate in questa disciplina attraverso la previsione di forme di compartecipazione alla prevenzione e al ristoro dei danni, come disciplinato con l'articolo 17;
- comunica entro il 30 aprile di ciascun anno alla Provincia l'elenco dei controllori e **periodicamente eventuali successivi aggiornamenti dell'elenco.**

Articolo 12

Revoca dell'abilitazione

Il Servizio Foreste e fauna revoca l'abilitazione al controllo del cinghiale:

- nei casi sanzionati dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);
- nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg., lettere a), c) e d);
- nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera s), limitatamente alle violazioni relative alla disciplina del controllo del cinghiale;
- al controllore che viola le disposizioni della presente disciplina.

Il controllore a cui è stata revocata l'abilitazione non può accedere ai corsi per riacquisirla per un periodo minimo di 5 anni.

La revoca dell'abilitazione al controllo del cinghiale è sempre esclusa nei casi di autodenuncia. Per autodenuncia si intende la presa coscienza da parte del cacciatore della violazione commessa e la comunicazione tempestiva del fatto al personale di vigilanza.

Articolo 13

Mezzi di controllo

Il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi da parte dei controllori designati, in possesso dei documenti previsti dall'articolo 22 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, è realizzabile unicamente con armi a canna rigata e con calibro minimo pari a quello individuato dalle

prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia al cervo. È auspicabile l'utilizzo di munizioni atossiche in sostituzione di quelle contenenti piombo.

Ciascun operatore dovrà recarsi all'appostamento o alle poste assegnate con il fucile scarico e in custodia. Il controllore potrà allontanarsi dall'appostamento con il fucile solamente per verificare l'esito del tiro.

Il CFT e i guardiacaccia intervengono nell'azione di controllo senza limitazioni di forme, tempi e modalità.

Articolo 14

Ferimento di un animale

Nel caso in cui controllore o cacciatore accerti di aver ferito un capo, provvede a effettuare una scrupolosa ricerca del selvatico. Il controllore o il cacciatore deve avvisare immediatamente il rettore o il suo delegato e gli agenti di vigilanza dell'avvenuto ferimento. Per le operazioni di ricerca il feritore deve avvalersi di cani riconosciuti idonei a tale scopo da parte dell'Ente gestore. Le uscite per la ricerca e per il recupero di eventuali capi feriti, anche con l'uso del fucile, devono essere denunciate secondo le modalità previste per la denuncia di uscita dalle prescrizioni tecniche. Nell'azione di ricerca del capo ferito il controllore feritore e il conduttore possono portare l'arma.

Articolo 15

Tecniche e modalità di controllo

1. I **CONTROLLORI** sono autorizzati a intervenire con le seguenti modalità.

Modalità ordinaria

Controllo individuale da appostamento fisso

È esercitato dal controllore:

- nei periodi primaverile - estivo nelle date stabilite dalle prescrizioni tecniche per la caccia al cervo e al capriolo;
- nel periodo estivo - autunnale a partire dalla data di apertura della caccia al camoscio e fino alla data di chiusura della caccia al cervo, entrambe stabilite dalle prescrizioni tecniche;
- nell'orario giornaliero compreso tra un'ora prima dell'alba e due ore dopo il tramonto, intendendosi per orario dell'alba e del tramonto quello riportato dalle prescrizioni tecniche;
- nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, fatta eccezione per i divieti previsti dal comma 1, lettera i) (cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve) e lettera t) (con esclusivo riferimento all'uso di sorgenti luminose artificiali) che non trovano applicazione in questa disciplina;
- tutti i giorni della settimana, a esclusione di martedì e venerdì.

Il controllore:

- nell'intera giornata in cui esercita il controllo al cinghiale non può esercitare alcun tipo di caccia;
- compila e imbuca la denuncia di uscita nell'apposita cassetta entro le ore 20.00 del giorno precedente con le modalità definite dalle prescrizioni tecniche utilizzando la modulistica specifica predisposta dal Servizio Foreste e fauna;
- compila la denuncia di abbattimento, sempre utilizzando la modulistica specifica predisposta dal Servizio Foreste e fauna, e la imbuca nell'apposita cassetta con le modalità definite dalle prescrizioni tecniche;

- tiene a disposizione del personale di vigilanza il capo abbattuto fino a un massimo di ventiquattro ore successive all'abbattimento, per acquisire il certificato di origine e la scheda biometrica, a meno che non lo conferisca a un centro di controllo.

L'appostamento fisso per il controllo rispetta la disciplina vigente in materia di allestimento di appostamenti di caccia, ai sensi dell'articolo 27, comma 5 bis, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

L'Associazione cacciatori, previo accordo con il Servizio Foreste e fauna, può sperimentare la sostituzione della denuncia di uscita e della denuncia di abbattimento con una denuncia in modalità telematica.

Modalità straordinarie

Le modalità straordinarie sono classificate in girata, cerca, appostamento e cattura con chiusini. Tali modalità:

1. possono essere attivate in qualsiasi periodo;
2. sono utilizzate esclusivamente sotto stretta vigilanza di un guardiacaccia che coordina le operazioni ed effettua la denuncia di abbattimento, fatto salvo il caso del controllo individuale da appostamento fisso.

L'Ente gestore predispone e inoltra all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Foreste e fauna e all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Distrettuale forestale e della Stazione Forestale competente, con preavviso di almeno quarantotto ore, il programma di attività di controllo con modalità straordinaria.

Tale programma contiene le seguenti informazioni: durata del periodo di intervento straordinario, orari giornalieri e ambiti di intervento, eventuali elenchi di appostamenti e localizzazioni dei punti sparo per i controlli individuali e a squadra, localizzazioni dei chiusini, eventuali nominativi dei guardiacaccia coordinatori.

La presentazione del programma di attività, esclusivamente per gli interventi in esso previsti, sostituisce la denuncia di uscita, fatto salvo il controllo individuale da appostamento fisso.

L'appostamento fisso per il controllo straordinario rispetta la disciplina vigente in materia di appostamenti di caccia, ai sensi dell'articolo 27, comma 5 bis, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

Nelle situazioni eccezionali, non programmabili, in cui vi sia necessità di agire con urgenza, l'Ente gestore può effettuare le attività di controllo in modalità straordinaria, al massimo per tre giorni continuativi e per non più di due volte in un mese, senza dare la prevista comunicazione al Servizio Foreste e fauna.

In questi casi l'Ente gestore dovrà darne preventiva comunicazione alla Stazione forestale competente tramite telefonata o, qualora non riesca a mettersi in contatto telefonico, tramite mail all'indirizzo di posta elettronica della stessa, dettagliando modalità, zona d'intervento, controllori coinvolti e guardiacaccia coordinatore.

L'Ente gestore comunica mensilmente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Foreste e fauna l'esito dei diversi interventi di controllo.

Il Servizio Foreste e fauna può limitare, differire o sospendere l'attività del controllo straordinario in relazione al possibile impatto negativo delle azioni programmate sulle altre specie selvatiche e sull'esercizio di attività tecniche, economiche o ricreative.

Girata

- Deve essere attivata negli orari previsti dalla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 per la caccia di selezione agli ungulati (da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto).
- I controllori sono dislocati sulle poste all'interno del perimetro di una zona d'intervento precedentemente individuata e indicata nel programma di attività.
- I controllori intervengono in numero minimo di quattro e massimo di otto unità, escluso il conduttore del cane e il guardiacaccia coordinatore.
- È autorizzato l'impiego di un unico cane limiere.
- Tutti i partecipanti alla girata dovranno indossare un giubbetto ad alta visibilità.

Cerca

- Può essere attivata anche al di fuori degli orari previsti per la caccia di selezione agli ungulati dalla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
- Si effettua negli ambiti individuati nel programma di attività.
- È consentito l'utilizzo di fonti luminose.
- In ogni unità operativa o in ogni equipaggio, nel caso di impiego di veicolo, deve essere presente un guardiacaccia.

Appostamento (controllo collettivo)

- Può essere attivato anche al di fuori degli orari previsti dalla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 per la caccia di selezione agli ungulati.
- Si effettua da punti di sparo posti in località individuate nel programma di attività.
- È consentito l'utilizzo di fonti luminose unicamente per illuminare la zona adiacente all'appostamento adibito al controllo.
- Deve essere presente un guardiacaccia che coordina e controlla un numero massimo di cinque unità operative; guardiacaccia e controllori devono essere in contatto uditivo tra loro.
- Tutti i partecipanti dovranno indossare un giubbetto ad alta visibilità.

Appostamento (controllo individuale)

- Può essere attivato anche durante le ore notturne e in tal caso il previsto programma di attività di controllo dovrà contenere anche le indicazioni puntuali relative all'effettiva estensione temporale dello stesso.
- È consentito l'utilizzo di fonti luminose unicamente per illuminare la zona adiacente all'appostamento adibito al controllo; il controllore può chiedere la collaborazione di un altro controllore abilitato.
- È obbligatoria la denuncia di tutti i colpi sparati oltre l'orario stabilito dalle prescrizioni tecniche per la caccia agli altri ungulati entro le ore 9.00 del giorno successivo e va fatta sia al rettore che al personale del CFT e ai guardiacaccia. La denuncia di abbattimento va eseguita nei modi previsti per il controllo in modalità ordinaria.
- L'uscita di controllo individuale da appostamento fisso deve essere effettuata, previa denuncia di uscita con le stesse modalità previste per il controllo ordinario, quale azione di controllo unica e non abbinata ad altre attività di caccia, ovvero il controllore e l'eventuale accompagnatore non possono effettuare uscite di caccia agli altri ungulati nella giornata in cui effettuano l'uscita di controllo.
- I partecipanti dovranno indossare un giubbetto ad alta visibilità.
- L'attività può essere svolta senza la presenza del guardiacaccia.

Chiusini

- I recinti di cattura sono forniti di meccanismo di autoscatto attivato dalla preda e relativo segnale di allarme.
- L'abbattimento dei capi catturati può essere effettuato solo con la supervisione del personale di vigilanza, che quindi compilerà il certificato di origine e la scheda biometrica.

2. I **CACCIATORI** sono autorizzati a intervenire su tutto il territorio provinciale **in concomitanza con l'esercizio della caccia agli altri ungulati.**

Il controllo è limitato esclusivamente ai casi in cui il cacciatore stia esercitando l'attività venatoria connessa alla disponibilità di capi d'ungulato a livello individuale e di riserva, ed è esercitato nei periodi e negli orari stabiliti per la caccia agli ungulati, secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche.

Il cacciatore:

- compila la denuncia di abbattimento, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Foreste e fauna e la imbuca nell'apposita cassetta con le modalità definite dalle prescrizioni tecniche;
- tiene a disposizione del personale di vigilanza il capo abbattuto fino a un massimo di ventiquattro ore successive all'abbattimento, per acquisire il certificato di origine e la scheda biometrica, a meno che non lo conferisca a un centro di controllo.

Articolo 16

Foraggiamento

Il foraggiamento è consentito per periodi temporali limitati e per supportare l'azione di controllo attraendo gli animali presso i punti di abbattimento o cattura.

Non è ammesso foraggiamento finalizzato a sostenere e a incrementare la consistenza della specie.

Al fine di contribuire alla prevenzione dei danni, in alternativa o in aggiunta al foraggiamento, possono essere realizzate colture a perdere.

Nella zona di controllo il foraggiamento è attivabile dal personale del CFT, dai guardiacaccia e dai controllori, mentre nella zona a densità zero è attivabile esclusivamente dal personale del CFT e dai guardiacaccia.

Nella zona di controllo l'attività di foraggiamento viene programmata all'interno della relazione programmatica di cui all'articolo 8.

I siti di foraggiamento non possono essere artificialmente illuminati se non durante operazioni di controllo straordinario.

Nella zona di controllo i punti di foraggiamento:

- sono autorizzati dall'Ente Gestore, anche tramite i rettori delle riserve di caccia;
- la densità massima è pari due siti per chilometro quadrato, calcolata sulla superficie dell'areale di distribuzione della specie, salvo specifiche valutazioni del Servizio Foreste e fauna, su richiesta dell'Ente Gestore;
- sono riforniti esclusivamente con prodotti di origine vegetale non elaborati;
- sono allestiti unicamente con bidoni francesi oppure con distributori automatici nel limite massimo di 1 kg/giorno di prodotto, onde evitare di fornire alimento aggiuntivo in grado di interferire in maniera significativa sulla disponibilità alimentare complessiva.

Nell'individuare la posizione dei siti di foraggiamento nell'intero territorio provinciale sarà tenuto conto della necessità di non provocare un aggravamento:

- dei danni alle colture agricole o ad ambienti di particolare pregio naturalistico;

- delle problematiche riferibili alla sicurezza viaria (impatti della fauna selvatica con i veicoli) o della tensione sociale in relazione alla possibile frequentazione dei siti da parte di altre specie, quali l'orso bruno.

Per contenere tali danni e rischi il Servizio Foreste e fauna può disporre la sospensione o l'interruzione dell'azione di foraggiamento su singoli siti di controllo.

TITOLO V

Danni e prevenzione

Articolo 17

Concorso dell'Ente gestore della caccia

L'Ente gestore concorre con la Provincia all'indennizzo e agli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole provocati dal cinghiale.

L'Ente gestore integra l'intervento provinciale realizzato ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 33, limitatamente agli eventi che si verificano nella zona di controllo.

All'Ente gestore compete:

- nel caso del danno ammesso a finanziamento dalla Provincia, la partecipazione all'indennizzo per una quota del 30 per cento dell'importo complessivo del danno; la modalità e i termini di versamento di tale quota saranno individuati nel protocollo di cui all'articolo 18.

L'Ente gestore può intervenire:

- con interventi di ripristino effettuabili con manodopera non specializzata, prestata a titolo di volontariato dai cacciatori abilitati al controllo o attraverso terzi, nel caso di danno che non raggiunge l'importo minimo ammissibile a finanziamento fissato dalla Provincia;
- con l'allestimento e la gestione di opere di prevenzione dei danni realizzate direttamente o fornite da soggetti terzi, limitatamente alla tipologia mobile e all'impiego temporaneo (ad esempio recinzioni elettriche).

Articolo 18

Protocollo d'intesa

Il dettaglio delle procedure relative a indennizzo, ripristino e prevenzione dei danni che vedono la partecipazione dell'Ente gestore, l'individuazione delle modalità e del soggetto incaricato di dirimere eventuali controversie fra l'Ente gestore e la Provincia, nonché le ricadute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali, è rimandato a un apposito protocollo d'intesa, propedeutico all'applicazione della presente disciplina, da stipularsi fra Servizio Foreste e fauna, Servizio Agricoltura ed Ente gestore.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 19

Destinazione dei capi abbattuti

Ogni esemplare abbattuto dovrà essere sottoposto a visita ispettiva da parte della competente autorità veterinaria.

La spoglia dei cinghiali e dei suoi ibridi abbattuti dai cacciatori, dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario, è trattenuta dagli stessi esclusivamente per autoconsumo. I medesimi assumeranno a proprio carico le spese veterinarie e altri eventuali oneri.

I capi abbattuti dal personale del CFT e dai guardiacaccia sono trasferiti presso un centro di lavorazione della selvaggina per poi essere ceduti, previa ricevuta, a Istituti di beneficenza o assistenza. Diversamente Sono distrutti i capi non ritirati.

Articolo 20

Rilievo biometrico e registro di abbattimento

Ciascun esemplare abbattuto o rinvenuto morto è sottoposto a rilievo biometrico da parte del personale del CFT e dai guardiacaccia o dal Rettore della Riserva di caccia, o da un suo delegato, purché persona appositamente individuata e formata. I dati raccolti vanno registrati sulla scheda biometrica.

Ogni capo abbattuto dovrà essere annotato sul registro di abbattimento predisposto dal Servizio Foreste e fauna. La compilazione di tale registro spetta al rettore della riserva di caccia, o a un suo delegato, nelle aree di controllo, e alla stazione forestale territorialmente competente nelle aree a densità zero. Nel caso in cui il personale del CFT abbatta capi di cinghiale nell'area di controllo, questi saranno segnati sul registro della riserva di caccia. Il registro è predisposto dal Servizio Foreste e fauna e trasmesso all'Ente gestore della caccia.

Articolo 21

Mandibole

Per la verifica dell'osservanza dei programmi di prelievo degli ungulati, entro le date annualmente stabilite per la consegna dei trofei degli altri ungulati, le mandibole ripulite dei capi abbattuti, con allegato certificato di origine, saranno consegnate:

- dai controllori al Rettore della Riserva di caccia interessata;
- dai guardiacaccia, limitatamente agli abbattimenti effettuati nell'area di controllo, al Rettore della Riserva di caccia interessata;
- dal personale del CFT e dai guardiacaccia all'Ufficio Distrettuale Forestale territorialmente competente, fatto salvo il caso precedente.

Dopo l'apposita valutazione, la mandibola del cinghiale abbattuto rimane a colui che ha eseguito l'abbattimento, salvo l'obbligo della consegna al Servizio Foreste e fauna su richiesta di questo ultimo.

Articolo 22

Aziende Faunistico Venatorie

I cacciatori ammessi nelle Aziende faunistico venatorie, possono esercitare il controllo del cinghiale, così come previsto dal punto 2 dell'articolo 15, in concomitanza con l'attività della caccia agli altri ungulati.

Nell'ambito dell'area di controllo, nei territori di competenza delle aziende faunistico venatorie, i controllori, autorizzati dai titolari delle aziende stesse, hanno la possibilità di esercitare il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi.

Si applicano in questo caso, per quanto compatibili, i criteri, le modalità, gli obblighi e le ricadute in caso di inadempienze, fissati dalla presente disciplina.

Nell'ambito della singola azienda faunistico venatoria le attività che la presente disciplina attribuisce ai guardiacaccia, sono affidate all'incaricato del servizio di vigilanza venatoria della medesima azienda.

L'azienda faunistico venatoria:

- fornisce al Servizio Foreste e fauna, entro i termini temporali di cui all'articolo 8, le informazioni necessarie all'annuale rendicontazione e programmazione dell'attività;
- è tenuta ad adeguare la propria attività agli indirizzi contenuti nel programma annuale di attività e alle indicazioni eventualmente fornite dal Servizio Foreste e fauna.

Articolo 23

Disposizioni finali e transitorie


La presente disciplina trova applicazione a decorrere dalla data di approvazione del protocollo d'intesa previsto all'articolo 18.

La modulistica prevista dalla presente disciplina (denuncia di uscita, denuncia di abbattimento, denuncia dei colpi sparati, certificato di origine) è predisposta dal Servizio Foreste e fauna. La scheda biometrica sarà concordata fra Servizio Foreste e fauna e Ente gestore.

Disciplina del controllo del cinghiale

Legenda

- Ambiti territoriali omogenei
 Riserva di caccia di Arco - nuova area di controllo
 Zona A - area di controllo





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Foreste e fauna
Ufficio Faunistico



ALLEGATO C

Disciplina del controllo
del cinghiale

Legenda

- riserve di caccia
- Ambiti territoriali omogenei
- Riserva di caccia di Arco - nuova area di controllo
- Zona A - area di controllo

